

## **L.R. ABRUZZO 21 dicembre 2012, n. 66 <sup>(1)</sup> (artt. 2 e 17).**

### **Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 94, speciale

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 maggio 2013, n. 381](#) e la [Delib.G.R. 5 maggio 2014, n. 330](#).

---

#### **Articolo 2**

##### *Tartufi - Elencazione specie - Calendario raccolta.*

1. I tartufi freschi destinati al consumo ed al commercio riguardano esclusivamente le seguenti specie del genere Tuber e la loro ricerca e raccolta è consentita secondo il calendario di cui al presente articolo:

- a) Tartufo bianco (Tuber magnatum Pico), dal 1° ottobre al 15 gennaio;
- b) Tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 3;
- c) Tartufo nero liscio (Tuber macrosporum Vitt.), dal 15 ottobre al 31 dicembre;
- d) Tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchii Vitt.), dal 15 gennaio al 15 aprile. Per i comuni indicati all'articolo 17, comma 3, la chiusura è anticipata al 15 marzo ad eccezione dei comuni individuati con apposita delibera di Giunta su richiesta delle associazioni riconosciute competenti per territorio;
- e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (Tuber brumale Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo;
- f) Tartufo moscato (Tuber brumale var. moschatum De Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo;
- g) Tartufo d'estate o Scorzone (Tuber aestivum Vitt.), dal 15 maggio al 15 settembre e dal 15 ottobre al 31 dicembre. Per i comuni indicati al comma 3 dell'articolo 17, l'apertura è posticipata al 1° giugno e la chiusura al 15 settembre;
- h) Tartufo uncinato (Tuber aestivum var uncinatum Chatin), dal 1° ottobre al 15 marzo;
- i) Tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum Vitt.), dal 1° ottobre al 31 gennaio <sup>(3)</sup>.

2. Nelle zone di produzione del tartufo bianco (Tuber magnatum), individuate dall'[articolo 10](#), comma 2, lett. a), è vietata la raccolta di qualsiasi altra specie dal 1 gennaio al 15 febbraio, fatta eccezione per il tartufo bianchetto o marzuolo.

3. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate, sono riportate nell'[allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752](#) (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e successive modifiche.

---

(3) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 1, L.R. 8 ottobre 2015, n. 27](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 12, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era formulato: "1. I tartufi freschi destinati al consumo ed al commercio riguardano esclusivamente le seguenti specie del genere Tuber e la loro ricerca e raccolta è consentita secondo il calendario di cui al presente articolo: a) Tartufo bianco (Tuber magnatum Pico), dal 1 ottobre al 31 dicembre; b) Tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo, fatto solvo quanto previsto all'[articolo 17](#), comma 3; c) Tartufo nero liscio (Tuber macrosporum Vitt.), dal 1 ottobre al 31 dicembre; d) Tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchii Vitt.), dal 15 gennaio al 15 aprile; e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (Tuber brumale Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo; f) Tartufo moscato (Tuber brumale var. moschatum De Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo; g) Tartufo d'estate o Scorzone (Tuber aestivum Vitt.), dal 15 maggio al 31 agosto e dal 1 ottobre al 31 dicembre. Per i comuni indicati al comma 3 dell'[articolo 17](#), l'apertura è posticipata al 1 giugno; h) Tartufo uncinato (Tuber aestivum var uncinatum Chatin), dal 1 ottobre al 15 marzo; i) Tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum Vitt.), dal 1 ottobre al 31 gennaio."

## **Articolo 17**

### *Modalità per la raccolta dei tartufi.*

1. La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato, ed ogni raccogliitore autorizzato all'attività di ricerca o raccolta può condurre **al massimo due cani**.

2. Per la raccolta del tartufo deve essere impiegato il vanghetto (o vanghella) con lama inamovibile dal manico, di larghezza non superiore a 4 centimetri per un massimo di 15 centimetri di altezza con la punta rotondeggiante.

3. Nei comuni della Provincia dell'Aquila, in alternativa al vanghetto (o vanghella), di cui al comma 2, è concesso l'utilizzo di uno zappetto rotondeggiante di lunghezza non superiore a 15 centimetri e con un diametro massimo di 1,5 centimetri con un manico inamovibile non superiore a 50 centimetri. <sup>(8)</sup>.

3-bis. È vietato aggiungere agli attrezzi indicati nei commi 2 e 3 staffe o appendici varie <sup>(8)</sup>.

4. La Regione Abruzzo non riconosce gli eventuali danni, ove accertati, ai terreni ricadenti nel territorio dei comuni in cui è permesso l'utilizzo dello zappetto per la ricerca e la raccolta dei tartufi.

5. È fatto divieto dell'uso dello zappetto per la raccolta del tartufo bianco (Tuber Magnatum).

---

<sup>(8)</sup>

(8) Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l'originario comma 3 per effetto dell' [art. 4, comma 1, L.R. 8 ottobre 2015, n. 27](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 12, comma 1](#), della medesima legge). Il testo del comma sostituito era il seguente: "3. Nei comuni di: Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fossa, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tornimparte, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, Acciano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Ocre, Ovindoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Benedetto in Perillis, San Demetrio né Vestini, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cappadocia, Carsoli, Castel di Sangro, Celano, Cerchio, Civitella Alfedena, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Corfinio, Gioia dei Marsi, Introdacqua, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pacentro, Pereto, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, Scanno, Scontrone, Scurcola Marsicana, Sulmona, Tagliacozzo, Trasacco, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea, Vittorito è autorizzata la raccolta del tartufo nero pregiato dal 16 dicembre al 15 marzo anche con l'utilizzo dello zappetto. Lo zappetto deve avere punta rotondeggiante, di dimensioni massime di centimetri 3 di larghezza per centimetri 12 di altezza, con manico inamovibile di lunghezza non superiore a centimetri 50.". L'originario comma 3 era stato modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 27 dicembre 2013, n. 58](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, della medesima legge).

---